S.P.Q.R.

COMUNE DI ROMA REGOLATORE UFFICIO SPECIALE PIANO

UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE II DINGENTE TECNICO (Proj. log. Rietro Samperi) to Socules

UFFICIO PIANO REGOLATORE IL DIRETTORE -(Avv. Gino Scafi) Ha Scal

ATTUAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE appr. con D.P. 16 dicembre 1965 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE

p.p. n.

DEL TERRITORIO (GIARDINETTI) COMPRESO TRA LA VIA CASILINA, IL G.R.A.E LA NUOVA CITTA UNIVERSITARIA

GIARDINETT

II coordinatore ing, glovanni onetti

I redation! garano anna maria leone arch, alessandra montanero

Il vice coordinatore

mario cudini

COPIA CONFORME all'originale di cui alla

deliberazione H. 18387 del 2511+

L'INGEGNERE DIRETTORE DI SERVIZIO (Doll. Ing. Gianni - Onelli Muda)

UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE IL DIRETTION

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ELABORATIONE

ADOZIONE

TITOLO I - GENERALITA! E CONTENUTO DEL PIANO

CAPO I - Generalità

Art. 1 - Validità delle norme

Le presenti norme tecniche valgono per l'attuazione del piano particolareggiato n.11/F di esecuzione del P.R.G. del Comune di Roma approvato con D.P. il 16 dicembre 1965.

Art. 2 - Rinvio a norme più generali

Per quanto non espressamente specificato dal le presenti norme, valgono le norme di attuazione del P.R.G. sepracitato e le norme dei regolamenti e delle leggi vigenti.

CAPO II - Contenuto del Fiano

Art. 3 - Zone residenziali e a destinazione d'uso mista

Il presente piano particolareggiato prevede quattre zone residenziali differenziate come segue:

A) Zone residenziali semplici

Le zone residenziali semplici con indice di edificabilità fondiaria di 1,5 - 1,8 e 2,09 mc/mq sono indicate, per egni isolato di P.P. con un fratteggio crizzontale ad interspazi variabili, come indicate in legenda.

B) Zone residenziali con negozi

Le zone residenziali con negozi sono indicate come quelle semplici con l'aggiunta di un bordo nero sul lato prospiciente le strade di P.R. - I negozi sono esclusi dal computo del volume residenziale costruibile

secondo l'indice stabilito.

C) Zone con edilizia a destinazione d'uso mista (residenziale e non residenziale)

Le zone con destinazione d'uso mista sono indicate con velatura scura sovrapposta al tratteggio orizzontale, corrispondente all'indice di fabbricazione residenziale.

Le zone con destinazione d'uso mista sono suddivise in due sottozone:

- a) zone con accorpamento libero incentivato; (vedi Capo III arti
 colo 14);
- b) zone con progetto di insieme planovolumetrico obbligatorio redatto a cura dei privati o d'ufficio (vedi Capo IV).

Art.4 - Verde, servizi e aree stradali

Il piano particolareggiato prevede le seguenti zone d'uso pubblico:

- A) Aree per sedi viarie, parcheggi, aree pedonali, aiuole spartitraffico e di arredo stradale
- B) Zone verdi pubbliche

Suddivise come segue in funzione della loro fruibilità e

- t) apazi per giochi (indice minimo 2,5 ma/abitante di ami 1,5 per l'infanzia e 1,00 per giochi pre-aportie mi);
- 2) pares esa attrezzature apoctive (indies minimo 2,5
- per 3 mi ped michel di notevole sensiatente e per 1 mi ped 3 mi ped michel di notevole sensiatente e per 1 mi pedli spezi minimi). In sesi andranao poste e dintra semense nobili nella proportione di una eggi (CO mg. moche provenienti della sompensazione (in responto di un albero presentetente contro bre elberi di movo impianto) degli eventuali alberi da ibattare per esigence di piano particulareggiato.

 Leval bestante la raconsundazione a semenvare in mite le miberable nebili calatenti, specia se in grappe di più di tra semplari.

ie varie kansioni, specificate come sopia
eme stata indicate nei grafiel son i simboli rela tieta

glant Fraceportica stressables approve perso poblica libero

D) Store a supplied of squarefully

M pieno perticolareggieto determine la desta melana del servici di quartieri, dimensionati accondo: modifiche adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 17.10.1967.

D) Zone a servizi pubblici generali

- a) Stazioni metropolitana: tali attrezzature sono state indicate con quadrettato fitto nei grafici del piano. Per esse valgono le norme relative del P.R.G.
- b) Linea metropolitana: il tracciato è stato indicato con particolare simbolismo nei grafici di P.P.

TITOLO II - ZONIZZAZIONE

CAPO I - Zona residenziale semplice

Art.5 - Destinazioni d'uso nelle zone residenziali semplici

Nelle zone residenziali semplici sono consen
tite le seguenti destinazioni d'uso oltre quella resi-

denziale propriamente detta:

Ambulatori medici - Circoli culturali - sportivi,
 ricreativi e simili.

Art.6 - Destinazioni d'uso in edifici non residenziali

Nelle zone residenziali semplici sono inoltre ammesse uno o più delle seguenti destinazioni d'uso pur chè in edifici destinati integralmente ad uso diverso da quello residenziale:

- 1) Uffici con capienza massima di 20 impiegati con superficie lorda per impiegato di mq.25;
- Sedi di pensioni o convivenze con capacità non maggiore a 30 posti letto;
- Ambienti per il culto;

mc.;

4) Ambienti per cultura fisica.

Le attività di cui ai numeri precedenti sono consentite a condizione che, salvo le altre prescrizio ni di normativa e R.E., sia previsto uno spazio a parcheggio supplementare rispetto a quello stabilito dalla legge urbanistica vigente (legge n.765 del 6.8.67, articolo 18), nella misura minima di altri mq.1 ogni 20

5) Schole private purché non superiori a 225 allievi (corrispendenti ad una Sezione completa di senola materna e dell'obbligo, pari a 9 classi di 25 allievi ciascuna).

Dette sende dovranno rispettare oltre le presoriatori di sui alle presenti norme tecnishe, quelle prevista da leggi e regolamenti vigenti per le scuole.

In particolare l'area destinata a seucla dovràprospettare su strada con un fronte minimo di almeno al.50.

Sli ingressi al lotto dovranne essare aperti su Setto fronte ad una distanza non inferiore a al.50 dalla sib vicina curva o incrocto atradale.

La recinsione in corrispondense degli ingressi

e per tutta la larghessa del lotto, dovrà essere arretra
ta di almeno mi. 12 del filo etradele per consentire la

sonta e la manovra dei messi di trasporto anche colletti
vo. Detti spasi dovranno avera idonea sistemazione superficiale a sura e spese degli interessati.

All'interno della parte recintata del lotto dovrà essera previsto uno apazio destinate a parcheggio, nella misura minima di 1 mg. ogni 20 mc. di sostruzioni.

L'ingresse dell'edificio scolestice devrà sorgers a non meno di mi 10 della regimpione cal lato degli ingressi.

6) Cliniche private (lotto minimo mg.5.000 - distacchi al.12 menerustura arborea lungo la recinsiene - parcheggi, mella misura di 3 mg. ogni 20 mg.).

Oli edifici di cui ai punti 5) e 6) potranno corgere esclusivamente sulle cone indicate con apposito simbolo nei grafici di piano particolareggiato.

CAPO II - Zone residenziali con negozi

Art. 7 - Obbligo di negozi

Nelle zone residenziali con negozi, ferme rinendo le norme di cui all'art.5, è fatte obbligo per i
fabbricati prespicienti la fronte stradale indicata con
bordatura seura nei grafici di p.p. di destinare il piano terra per la parte che si affaccia su detta fronte,
a negozi.

Gli ingressi su detti negozi, debbono aprirsi direttamente sul fronte strada.

Art. 8 - Negozi nelle zene di distacco

Per la profondità di ml.8, nella presecuzione del fronte dell'edificio, è consentita la utilizzazione dei due distanchi laterali per la costrusione di corpi di fabbrica, dell'altezza non superiore ad un piano, da destinarsi a negozi, salvo restando gli accessi pedonali e carrabili all'edificio stesso.

Art. q - Parcheggi fronteggianti i negozi

Tutti gli edifici dovranno essere arretrati dal filo della strada di m.10,50.

nei grafici di p.p. dovrà essere sistemata, per una profondità di m.10,50 a parcheggio e marciapiedi ed aperta
al pubblico a cura e spese dei proprietari dei lotti
frontisti a partire dal filo stradale per una lunghezza del fronte di proprietà. Detta fascia, per uguale
profondità di ml.10,50 dovrà essere gravata della servità di transite per le canalizzazioni dei pubblici
servizi. La licenza di abitabilità dell'intero fabbricato resta subordinata alla sistemazione a parcheggio.

La sistemazione dovrà essere realizzata secondo le prescrizion i dei competenti uffici comunali, allo scopo di renderla unitaria (vedi grafico allegato).

Nelle zone di parcheggio antistanti i negozi non sono ammessi passi carrabili di fronte ai negozi stessi.

Art. 10 - Attività artigianali

南门 五层模型 医、微观性 中 A 2 4 4

Nella parte della superficie del piano terra dell'edificio, eventualmente non destinata a negozi e affacciantesi sul fronte opposto a quello relative ai negozi medesimi marà consentita la realizzazione di loca li per attività ertigianali non moleste, con assesso comune, dalle etrade, eventualmente carrabile, indipendente ed ubicato nella parte opposta a quello delle abitazioni e mai coincidente son l'eventuale rampa diretta al piano sentine.

I singoli ingressi a detti locali artigianali dovranno aprirsi sulla fronte opposta a quella relativa ai negozi.

Art. // - Parcheggi per attività artigianali

Per le esigenze di parcheggio di detti locali artigianali dovrà essere lasciata una fascia della profondità minima di m.4,50 oltre i distacchi minimi e della lunghezza pari all'intero retrostante fronte del lotto.

Art. 12 - Piano terra libero in alternativa ai negozi e ai locali artigianali

Nel caso in cui i negozi e gli eventuali locali artigianali, non vengono realizzati o la loro realizza zione venga differita, fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli, la superficie corrispondente dovrà essere lasciata completamente a giorno salvo i velumi tiva ai detti volumi tecnici non potrà superare il 30% di quella coperta. Detta superficie non potrà essere computata nel calcolo della superficie minima dei parcheggi.

Art. 13 - Calcolo delle enbature

Il volume corrispondente alle superfici destina te a negozi e ad attività artigianali che devono essere chiaramente indicate nel progetti, non viene considerado al fini del calcolo delle cubature previate dal R.P.

Il volume corrispondente alle superfici dei pia ni terreni destinati ad uso residenziale viene considerato ai fini del calcolo delle cubature previste del P.P.

CAPO III - Zone con destinazione d'uso mista (residenziale e non residenziale)

Art. 14 - Volumi residenziali e non residenziali

In queste sone è possibile realizzare oltre al volume residenziale corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria prevista dal p.p., un volume non residenziale in funzione dello accorpamento di superfici, così valutato:

Per accorpamenti da mq.3.000 a mq. 5.000, me.0,5/mq di volume non residenziale;

Per accorpamenti da mq.5.000 a mq.10.000, me.0,8/mq di volume non residenziale;

Per accorpamenti superiori ai mq.10.000, mc.1,5/mq di volu me non residenziale.

Per l'acquisizione del volume non residenziale occorrerà la presentazione di un progetto planovolumetrico unitario da sottoporre al parere congiunto della C.U. e C.E.

Art. 15 - Mutua posizione dei volumi residenziali e non residenziali

I volumi residenziali dovranno essere distinti da quelli non residenziali mediante la separazione dei corpi di fabbrica o sovrapposizione dei volumi corrispon denti ai due modi d'uso, purene con funzionalità nettamente distinte.

Art. 6 - Destinazione d'uso dei volumi residenziali

Per la destinazione d'uso del volume residenziale si rimanda agli artt. 5 e 6 delle presenti norme.

Art. 7 - Destinazione d'uno dei volumi non residenziali

- 1) Grandi maganzini di vendita, supermercati, edifici commerciali in genera.
- 2) Sedi di alberghi e penaioni.
- 3) Sedi di istituti religiosi e convivenze purche siti
- 4) Locali per apettacoli cinematografici, teatrali e ricreativi in genere.
- 5) Sedi di massi, biblioteche e di attività culturali in ganere.
- 6) Sedi di affici della capienza non superiore a 100 impiegati con superficie lorda per impiegato di mq.25.
- 7) Istituti di istruzione privati purche abicati in edifici interamente riservati a tale uso.
- 8) Agenzie taristiche.
- 9) Ristoranti.
- 10) Sedi di partiti e di novimenti politici e sindacati e luoghi di attività associative in genere.
- 11) Ambalatomi.
- 12) Istituti bencari.
- 13) Autorimente pubbliche.

Art. 8 - Destinazione d'ass non residenziale dal volume residenziale.

> Potrà essere consentite la destinazione d'uso di parte o di tutto il volume residenziale quale volume non residenziale sa non vicevarsa.

Art. 19 - Arretramente dal file strade

In queste sone salvo maggiori distesshi derivanti dell'applicazione di inclinate regolementari è previsto l'arretresento minimo del fabbricati dal filo stradale di metri 10,50.

Art.20 - Parchecel

Nella projettacione degli affici ricadenti au area destinata all'additicia mista si dovocane prevedere citre si parchessi attimenti al volume residenziale nella misura di ed.f egal 20 se. di volume, parchessi aperti al pubblico de edilocarei al pieno terreno nella misura di ed.f egni 10 sc. di volume non residencia-

CAPO TV - Isolati con progetto planovolumetrico unitario obbli-

Art. 2) - Pormazione dei comparti per la realizzazione dei planovolumetrici

Per la realizzazione dei planovolumetrici di ...
cat al presente mapo IV; mono formati i comparti graficamente indicati augli elaborati del p.p. stesso, a nogma dell'art.23, I compa, della Legge Debamissica n. 1750

del 17 agosto 1942 modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.

Trascorso il termine che sarà fissato nello atto di notifica di cui al 2º comma dell'art. 23 della legge su citata, il Comune, nel caso di risposta positiva, inviterà i proprietari di tutte le aree ricadenti nel perimetro del comparto a costituire entro un termine prefissato il consorzio, il cui scopo sarà quello di realizzare il nucleo distribuendo in misura proporzionale gli oneri ed i vantaggi dell'urbanizzazione.

Il Consorzio dovrà obbligarsi nei confronti del Comune alla cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e seconda ria nonchè alla assunzione a proprio carico degli one ri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una eventuale ulteriore quota parte di urbanizzazione secondaria relativa alla realizzazione di opere.

In caso di risposta negativa o in assenza, di alcuna risposta, trascorso il termine fissato nel l'atto di notifica di cui all'art. 23, II comma della citata legge, il Comune potrà procedere all'esproprio del comparto, a norma dell'art. 23, IV comma della citata legge.

Art. 22 - Prescrizioni per i comparti relativi ai P.L.V. obbligato≈

Le unità fabbricabili dei comparti dovranno ot=
temperare oltre che alle prescrizioni di cui alle presen
ti norme, anche alle indicazioni grafiche eventualmente
contenute negli elaborati di p.p., le quali, in alcuni
casi, potranno costituire un vero e proprio progetto pla
novelumetrico redatto d'ufficio.

Art. 23 - Destinazioni d'uso per i volumi residenziali e nen re= sidenziali - Parcheggi

Negli isolati con progetto planovolumetrico uni=
tario obbligatorio le destinazioni ammesse nel volume cor=
rispondente all'indice residenziale sono quelle previste
nelle zone residenziali semplici (art. 5 e 6); nel volume
corrispondente all'indice non residenziale le destinazioni
ammesse sono quelle di cui all'art. 19.

Per quanto riguarda i parcheggi valgono le norme fissate all'art. 22.

Art. 24 - Trasformazione del volume residenziale in volume non residenziale e relativi parcheggi

Il volume destinato ad uso non residenziale può essere aumentato fino a raggiungere il totale del vo= lume costruibile a condizione che, ferma restando la

superficie di parcheggi a servizio del volume residenziale originario, vengano sumentati i parcheggi aperti al pubblico, da collocarsi al piano terreno nella misura di mq.1 ogni 10 mc. del volume non residenziale aggiunte.

Art.25 - Epucleatione del planovolumetrico dei volumi emistenti

Nei casi in cui sull'isolate esisteno costruzioni con particolare carattere di decoro edilizio, la
cui edificazione sia avvenuta con regolare licenza, dal
l'isolato soggetto a planovolusetrico possono essese
stralciate le aree relative a queste costruzioni ed il
corrispondente voluse valutato in base all'indice di edi
ficabilità previsto dal p.p.- Commque il progette sovrè
prevedere un organico inserimento degli edifici precsistenti e le indicazioni per la eventuale ricostruzione
in case di demolizione.

Qualora sia necessaria la demolizione degli edifici dotati di licenza, questi apporteranno al plano volumetrico l'intero volume esistente, comprese il supero rispetto all'indice di isolato; detto supero andrà in ammento del volume totale.

Art. 26 - Palesegi pedonali

All'interno degli ischati dovranno essere previsti percorsi pedonali a livello stradale anche all'interno della parte costruita, se realizzata con porticati o sa pilotia, in modo da poter agevolmente raggiungere i lazi epposti delle fronti stradali. CAPO V - Perimetri di accorpamento

Art.27 - Edificazione nell'ambito dei perimetri di accorpamento in zone F1

Nell'ambito delle zone delimitate da apposito "perimetro di accorpamento" alle aree con destinazioni pubbliche, ove vengano cedute gratuitamente al Comune, o a parcheggio privato aperto al pubblico, compete una cubatura calcolata in base allo stesso indice di edificabilità, previsto dal p.p. per le aree destinate all'edificazione privata incluse nello stesso perimetro. (Tale cubatura dovrà essere totalmente realiz zata nelle suddette aree destinate all'edilizia privata). Ove i proprietari non addivengano, dietro invito del Comune entro i termini stabiliti, alla cessione gratuita, le aree relative saranno espropriate e la cubatura realizzabile dal privato sarà quella corrispondente al prodotto dell'area destinata all'edificazione privata per il relativo indice di edificabilità.

Art.28 - Edificazione nell'ambito dei perimetri di accorpamento con possibilità edificatoria condizionata all'avvenuta cessione delle aree per opere ed impianti pubblici

La cubatura edificabile nell'ambito del "Perimetro di accorpamento" dovrà essere computata in base all'indice di adificabilità, relativo alle aree destinate all'edificazione privata, esteso a tutta la superficie compresa nel suddetto perimetro.

Tale cubatura dovrà essere accorpata nelle suddette aree destinate all'edificazione privata.

Il rilascio delle licenze di costruzione è subordinato all'avvenuta cessione delle aree con destinazione pubblica comprese nel perimetro di accorpamento ed alla presentazione di un progetto planivolumetrico unitario.

TITOLO III - EDIVIDAZIONE

- CAPO I Edificatione in zone con indice di edificabilità di 0.8 - 1.5 - 1.8 mc/mu.
- Art.29 Pabbricavi esiatenti edificati con lleense in base alla tipologia dei villini

Nelle zone residenziali e a destinazione di uso mista, per i volumi esistenti alla data di adozione del presente p.p., dotati di licenza ed edificati secondo la tipologia del villino comune in base al R.E. del 1934 ai ammette la conservazione con divieto assoluto di anmente di volume e di superficie utile.

Nel caso di trasformazioni edilizie la nuova contrusione dovrè adeguarai a quanto disposto dell'art.6 par.III delle norme di attuszione del P.R.C. per le contrusioni a villini comuni in sona D dotata di p.p. salvo i distacchi dei confini che petranha corrispondere e quanto previsto dal presente piano perticolareggiate.

Act. 30 - Fabbricati esistenti edificati con licenza posteriore al 18.6.1959 secondo tipologia e norme consequenti a P.R.C. adottati, ovvero secondo altre tipologia.

Nelle zone residenziali e a destinazioni d'uso mista, per il volume estabente alla data di adozione del presente p.p., dotato di licenza ed edificato secondo norne conseguenti ai piani regolatori generali adottati il 18 giugno 1959 - il 18 giugno 1962 ed il 16 dicembre 1962, ovvero secondo altre tipologie, si assatte in conservazione con divisto assoluto di aumenti di velume e di superficie attile.

In oneo di trasformazione edilizia potrà essere

Art.3 - Indiei di edificabilità

Sulle aree libere l'adificazione avverrà secondo gli indici stabiliti dalle presenti norme

Art.32 - Lotti minimi

La dimensione minima dei lotti è di mg.700.

Tele dimensione potrà essere ridotta a mq.400 per i lot
ti costituiti a seguito di cessione regolarmente tra seritta prima della data di adozione del presente p.p.

Art. 33 - Strade private

Nel case in sul la particolare configurations dell'isolato sia tale da richiedere la realizzazione di un accesso privato carrabile a disimpegno di lotti interni con sviluppo lineare superiere a ml.50 ovvero tale da mettere in comunicazione due strade di P.R., dette disimpegno dovrà essere sottoposto all'approvazione comunale, in quanto costituente strada privata, e dovrà provedersi alla costituzione di un consorsio di manutenzione tra i proprietari interessati. Il progetto stradale potrà essere presentato anche a cura dei soli proprietari dei lotti interclusi. La larghezza stradale dovrà essere non inferiore a m.12 di cui almeno 6 metri di carreggiata son due parciapiedi sistemati parzialmente a verde. Gli edifici soegeranno a filo stradale e l'altezza maselma verrà indicata sugli elaborati grafici di p.p. salvo caai particolari appresso specificati.

Perma restando la cerreggiata stradale di m.6. il marciapiede verde potrà essere abolito in corrispondenza di edifici preceistenti con licenza se la distanza di tali edifici dall'asse stradale è inferiore à m.8.

Le strade private di cui al presente articolo saranno gravate da servici per le canalizzazioni dei pubblici servici. Par dette strade dovrà, a oura e spese del consorzio dei lottiati, essere realizzato e mantenato un impiante di illuminazione pubblica secondo il progetto approvato de competenti uffici comunali.

La spesa per i comeuni di energia elettrica sarà a carigo del consorzio.

Art.34 - Accesso non essimilabile a strada privata

Nel caso di accesso non assimilabile a strada privata di cui al precedente articolo, lo atsaso dovrà essere dotate di cancello.

Art.35 - Contructioni assessorie

Al di fuori della cubatura consentita degli indici previsti del p.p. non sono ammesse altre costruzioni fuori terra; comunque, nessun volume è mai consentito nelle zene di distacco miniso, salvo questo previsto dall'art, o delle presenti norme.

Nel caso si volesse utilissare parte della cubatura disponibile, salvi in ogni caso i distacchi minimi questa fovrà essere a servizio delle abitazioni con esclusione di qualitasi uso a carattere artigianale o commerciale.

Art.36 - Distagehi ed inclinate

2) I distacchi minimi, salvo casi particulari già specificati, saranno di ml.4 dai confini interni e ml.6 dal file stradale o da altra area a destinazione pubbli ca, salvo maggiori distanchi previsti dai ragolamenti speciali.

La segona di un febbricato affacelante verso aree a destinazione pubblica o verso altri lotti deve essere contenata nell'inclinata a 45° (rapporto 1 ad 1) con origine a distanza di m.4 oltre il consine di

proprietà, misurate in senso normale al confina atesso.

b) Rapperti tra i cerpi di fabbrica

I fabbricati debbono essere contenuti entro le inclinate a 43º sventi per acclesa la distanza tra i due fabbricati algurata al piade dei fabbricati e per urdinata la stessa glasra facendo coincidere l'intersesione degli cesi con la linea di aprocato di ciascun fabbricata. Le alterna massime commentita per i fabbricati sono qualle indicate nei grafici di per

Nelle contrationi ove venga consentita una h > 25m.
devrà prevederel, se accessario, a cura dei privati, instal
lasioni che consenteno la alimentazione idrica oltre tele
alterna.

A parmiale deroga possono essere assessi brevi distanti tra la fronte di un corpo di fabbrica e la testa te di un altro, bennete la cui larghessa non ada seperiore a s.15; puli brevi distanconi dettono essese pari almeno al la setà dell'alteres fell'edificio più alto è cemanque non inferiore a s.12.

Nessuna misura minima di Minimoto viena fissata tra testate di edifici prive di vedute e di luci.

Tra faegtate di edifici prive di finestre e di stanza abitabili, lei comprese le cucine, valgene le norme stabilite per le chicetrine del B.E., purché la prospettan se son sia experiere e al. 10,00 per ciascuna fronte.

in amberia di distanse tre destrusioni il secondo sestrattore non è tenuto ad integrare di fini dell'inclinata la insufficiente distanse del preveniente quando il fabbricato già edificate sia atato comprativo prime della adomio
ne del con farmo restando in ogni caso l'obbligo di misurate l'inclinate a 65° con origine e distanza di mi-4:00
eltre il contine di proprieta

Art. 37 - Sistemazione zone di distacco

Salvo quanto vià previsto nei precedenti ar= ticoli, le zone di distacco vanno sistemate e mantenu= te a verde.

E' fatto obbligo ai proprietari di mettere a dimora nelle zone di distacco essenze pregiate del nu= mero di almeno una per egni 200 mq. di superficie libe ra e dell'altezza minima di m.4,50.

Art. 38 - Recinzioni

Le recinzioni prospicienti strade pubbliche e private e zone a destinazione pubblica dovranno es= sere realizzate con un muretto rivestito in pietra na_turale dell'altezza max di cm.50.

La sovrastante cancellata, facoltativa, non petrà superare l'altezza di ml.1,50.

ALLEGATO DI CUI ALL'ARE, 11 LEGENDA limite della edificazione sagoma auto Maria pedana salvagente marelapiede parekettle stradele

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I - GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO

CAPO I -	Generali tà	pag.	1
Art. 1 -	Validità delle norme	11	1
Art. 2 -	Rinvio a norme più generali	m	1
CAPO II-	Contenuto del piano		
Art. 3 -	Zone residenziali e a destinazione d'uso		
	mista	11	1
Art. 4 -	Verde, servizi e aree stradali	п	2
	TITOLO II - ZONIZZAZIONE		
CAPO I -	Zona residenziale semplice		
Art. 5 -	Destinazione d'uso nelle zone residenzia- li semplici	11	4
Art. 6 -	Destinazione d'uso in edifici non residen- ziali	311	4
CAPO II-	Zone residenziali con negozi		
Art. 7 -	Obbligo di negozi	n	6
Art. 8 -	Negozi nelle zone di distacco	11	б
Art. 9 -	Parcheggi fronteggianti i negozi	11	6
Art.10 -	Attività artigianali	11	7
Art.11 -	Parcheggi per attività artigianali	ii.	7
Art.12 -	· Piano terra libero in alternativa ai negozi	- 46	2.
3	e ai locali artigianali	n.	7
Art. 13 -	Calcolo delle cubature	31	8

CAPO	III	-	Zone con destinazione d'uso mista		
			(residenziale e non residenziale)		
Art.	14	-	Volumi residenziali e non residen- ziali	pag.	8
Art.	15		Mutua posizione dei volumi residen- ziali e non residenziali	н	9
Art.	16	-	Destinazione d'uso dei volumi resi- denziali	rt	9
Art.	17	-	Destinazione d'uso dei volumi non residenziali	H =	9
Art.	18	-	Destinazione d'uso non residenzia- le del volume residenziale	n	10
Art.	19	_	Arretramento del filo strada	'n	10
Art.	20	-	Parcheggi	n	10
GA BO	TI		Isolati con progetto planovolumetrico		
GAPO	1 V	_	unitario obbligatorio		
Art.	21	-	Formazione dei comparti per la rea- lizzazione dei planovolumetrici	"	10
Art.	22	-	Prescrizioni per i comparti relativi ai P.L.V. obbligatori	ŭ	12
Art.	23	-	Destinazioni d'uso per i volumi resi- denziali e non residenziali - Parcheg- gi	n	12
Art.	24	-	Trasformazione del volume residenzia- le in volume non residenziale e rela- tivi parcheggi	n	12
Art.	25	-	Enucleazione del planovolumetrico dei volumi esistenti	.0	13
Art.	26	_	Passaggi pedonali	11	13

CAPO	V	-	Perimetri di accorpamento	10	
Art.	27	-	Edificazione nell'ambito dei perime- tri di accorpamento in zone F1	oag.	14
Art.	28	-	Edificazione nell'ambito dei perime- tri di accorpamento con possibilità edificatoria condizionata alla avve-		y.
			nuta cessione delle aree per opere ed impianti pubblici	n	14
			TITOLO III - EDIFICAZIONE		
CAPO	<u>I</u>	_	Edificazione in zona con indice di edificabilità di 0,8 - 1,5 - 1,8 mc/mq.	n	15
Art.	29	-	Fabbricati esistenti edificati con li- cenza in base alla tipologia dei villi- ni		15
Art.	30	-	Fabbricati esistenti edificati con li- cenza posteriore al 18.6.1959 secondo la tipologia edilizia e norme conseguen-	· ·	
			ti a P.R.G. adottati, ovvero secondo al- tre tipologie	u T	15
Art.	31	_	Indici di edificabilità	11	16
Art.	32	-	Lotti minimi	u i	16
Art.	33	_	Strade private	#	16
Art.	34	. –	Accesso non assimilabile a strada privata	n	17
Art.	35	_	Costruzioni accessorie	п	17
			Distacchi ed inclinate		17
			Sistemazione zone di distacco		19
Ant	28		Regingioni	n 3	19